

restando il controllo dei commissari tale da sollecitare l'intervento del Tribunale ogni qualvolta si possa verificare un pregiudizio per la massa creditoria ovvero venga posto in essere un atto di straordinaria amministrazione;

rilevato che, in quest'ottica, le attività di gestione dell'impresa funzionali alla realizzazione del piano suddetto e nei limiti indicati dagli istanti deve considerarsi atto di ordinaria amministrazione, non potendo venire in rilievo il valore assoluto della singola operazione, quale parametro di determinazione della natura dell'atto, bensì dovendosi bilanciare il valore dell'atto ai valori della produzione, considerare la teologia dell'atto alla realizzazione dell'interesse della massa dei creditori e la produzione finale di attività

P. Q. M.

indica in € 20 milioni/mese per acquisti di materia prima e imballi, e in € 4 milioni/mese per le altre tipologie di costi gli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti di compatibilità con il piano attestato depositato e in stretta funzionalità con la gestione dell'impresa e il perseguimento del suo oggetto sociale, mandando ai commissari per il continuo controllo e la segnalazione nell'ipotesi di accertamento dell'evidenza di creazione di passività di periodo per la massa creditoria o qualora siano posti in essere atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla parte e ai Commissari.

Rovigo, 24 novembre 2015

Il Presidente